

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 168**

a iniziativa dei Consiglieri Talè, Volpini, Giancarli, Urbinati, Busilacchi,  
Micucci, Leonardi, Malaigia, Pergolesi, Marconi

*presentata in data 15 novembre 2017*

-----

**ACCESSO DEI DISABILI MOTORI AI PERCORSI ESCURSIONISTICI**

-----

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione attiva interventi per consentire l'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori.

2. Ai fini di questa legge, si intendono per disabili motori le persone non deambulanti o con limitate capacità motorie.

**Art. 2**  
*(Interventi regionali)*

1. Per le finalità individuate all'articolo 1, la Giunta regionale:

- a) assicura la progettazione e l'omologazione di sentieri accessibili;
- b) acquista e mette a disposizione degli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali appositi ausili che consentano ai disabili motori l'effettuazione del percorso escursionistico;
- c) promuove la formazione per accompagnatori dei disabili motori;
- d) concede contributi per la realizzazione di iniziative di promozione dell'accesso ai percorsi escursionistici da parte dei disabili motori;
- e) attiva uno specifico sito web.

**Art. 3**  
*(Disposizione transitoria)*

1. In fase di prima applicazione di questa legge, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

**Art. 4**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, quantificati in euro 100.000,00, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 20 "Fondi accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità".

2. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.